

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 967

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ESPOSTO, DI GIULIO, GATTI, AMICI, BELLINI, BETTINI,
BINELLI, COCCO MARIA, DULBECCO, DE SIMONE, IANNI,
POLITANO, RINDONE, SATANASSI, VAGLI MAURA**

Presentata il 15 novembre 1979

**Riordinamento dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del riordinamento e del potenziamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), da anni pressantemente sollecitato dalle forze politiche democratiche, dalle organizzazioni professionali, cooperative e associative agricole e dai sindacati, si ripropone oggi con ancora maggiore acutezza e urgenza in relazione alla gravità della situazione della nostra agricoltura, al crescente divario tra costi di produzione agricoli e ricavi e tra prezzi alla produzione e al consumo dei prodotti agricolo-alimentari.

Come è noto, l'AIMA è stata istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, essenzialmente per far fronte alle esigenze derivanti dall'applicazione dei regolamenti co-

munitari in materia di interventi nel mercato agricolo. In seguito furono attribuiti all'Azienda anche particolari compiti, come quello del pagamento delle integrazioni di prezzo per il grano duro e l'olio d'oliva e altre provvidenze disposte dalla CEE e dallo Stato italiano. Alla estensione dei compiti affidati all'AIMA non si è accompagnato né un aumento dell'organico, né un potenziamento e un decentramento delle sue strutture e capacità operative.

A oltre dieci anni di distanza dalla sua istituzione, è unanimemente riconosciuto che l'Azienda non è riuscita ad assolvere ai compiti attribuitele.

Sono connessi a questo stato di cose i gravissimi ritardi e le carenze sempre lamentati dalle categorie interessate e dalle

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

loro organizzazioni negli interventi di mercato e nei pagamenti dei prodotti ritirati e delle integrazioni di prezzo, solo in parte recuperati negli ultimi tempi mediante il trasferimento di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso la AIMA.

Uno degli aspetti più negativi dell'attività dell'Azienda è costituito dal fatto che, per gli interventi di mercato, ha sistematicamente fatto ricorso, mediante trattativa privata, ad assuntori che potevano dimostrare di essere dotati non solo delle attrezzature necessarie, ma anche e soprattutto della capacità finanziaria di anticipare i mezzi finanziari occorrenti per gli interventi medesimi. In tal modo la Federconsorzi ha potuto divenire l'assuntore pressoché in esclusiva degli interventi di mercato dell'AIMA, soprattutto per i cereali, con tutte le conseguenze negative e le commistioni connesse e non oltre ammissibili. È infatti accaduto che, potendo la Federconsorzi praticare l'ammasso del grano per conto e in proprio, si è venuta a trovare e si trova nelle condizioni di manovrare a sua discrezione tutto il mercato granario italiano. L'AIMA non ha neppure la possibilità di controllare realmente il grano che per suo conto viene immagazzinato dalla Federconsorzi e, quindi, al limite, potrebbe essersi verificato e potrebbe verificarsi che partite di grano in carico alla gestione AIMA in un determinato magazzino della Federconsorzi non esistano affatto, pur continuando l'AIMA a corrispondere le spese di stoccaggio, oppure che partite di grano di proprietà dell'AIMA siano trasferite alla proprietà della Federconsorzi e viceversa.

L'AIMA si configura, inoltre, come un organismo centralizzato che esclude ogni forma di partecipazione alla sua direzione e gestione delle Regioni e delle forze sociali interessate. Appare, quindi, di tutta evidenza che l'Azienda opera attualmente secondo norme del tutto inadeguate in relazione alle esigenze dello sviluppo della agricoltura, della regolazione del mercato, della difesa dei redditi dei produttori agricoli e degli interessi dei consumatori. Essa deve, di conseguenza, essere radicalmen-

te ristrutturata, potenziata e snella capace di interventi rapidi su una area più vasta rispetto a quella attuale.

A queste esigenze intende dare una risposta organica la presente proposta di legge, che si sforza di tenere presente tutta l'elaborazione intervenuta nella materia negli ultimi anni.

La presente proposta prevede che il CI-PAA eserciti la vigilanza sull'attività della AIMA, della quale approva i programmi, i bilanci, la relazione annuale, i regolamenti e gli interventi di maggiore rilevanza.

Per quanto si riferisce specificatamente alla ristrutturazione dell'AIMA, gli aspetti essenziali della proposta di legge possono essere così sintetizzati:

a) estensione dei compiti di intervento affidati all'AIMA, tra i quali particolarmente importanti appaiono quelli di cui alle lettere b) ed h) dell'articolo 3 relativi agli interventi diretti sul mercato interno e internazionale dei prodotti agricoli e alimentari e agli interventi per assicurare il regolare approvvigionamento a prezzi regolati dei mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura;

b) costituzione di comitati consultivi regionali, largamente rappresentativi delle forze sociali interessate e delle loro organizzazioni;

c) partecipazione delle categorie agricole e delle loro organizzazioni professionali, cooperative e associative, nonché dei sindacati e di altre categorie interessate alla gestione dell'AIMA mediante la costituzione di un comitato consultivo nazionale, con funzioni ben determinate;

d) precisa definizione dei soggetti di cui l'AIMA può avvalersi come assuntori per gli interventi di mercato, introducendo la norma di grande importanza secondo la quale l'AIMA anticipa, a favore delle cooperative e loro consorzi e delle associazioni dei produttori che effettuano interventi come assuntori, il 70 per cento del valore del prodotto ritirato e presta loro fidejussioni nella misura necessaria per la copertura del costo totale delle ope-

razioni: questa norma favorirà certamente un ampio sviluppo delle forme cooperative e associative sul territorio nazionale;

e) introduzione di alcune norme concernenti la Federazione italiana dei consorzi agrari;

f) regolamentazione della esigenza di stabilire un rapporto tra l'AIMA e le aziende di Stato e a partecipazione statale che operano nei settori della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e in quelli della produzione dei mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura;

g) determinazione di norme di finanziamento che assicurino il tempestivo e adeguato flusso dei mezzi finanziari necessari per l'espletamento dei compiti istitu-

zionali affidati all'Azienda, oltre a quelli relativi alle sue spese di funzionamento;

h) trasferimento all'AIMA dei compiti svolti dall'Ente nazionale risi in materia di mercato nel settore risicolo; inquadramento, su domanda, del personale dello IRVAM nell'organico dell'AIMA per lo svolgimento delle indagini previsionali e ricerche di mercato necessari al miglior svolgimento dei suoi compiti.

Stante la rilevanza e l'urgenza del provvedimento oggetto della presente proposta i presentatori auspicano che possano determinarsi in merito le più ampie convergenze ed intese tra tutte le forze democratiche rappresentate nel Parlamento, così da renderne possibile la più sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, è soppressa.

È istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo alimentare (AIMA), con propria personalità giuridica e con ordinamento e bilancio autonomi, secondo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 2.

(Indirizzo e coordinamento).

In materia di interventi nel mercato agricolo alimentare, il CIPAA, in armonia con gli accordi istitutivi della comunità europea e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indirizza e coordina:

a) gli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i prodotti ittici;

b) gli altri interventi necessari per assicurare il regolare andamento del mercato dei prodotti agricoli, ivi compresi i prodotti ortofrutticoli trasformati, nonché il regolare andamento degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo alimentare in esecuzione delle deliberazioni del CIPAA provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo alimentare (AIMA).

ART. 3.

(Compiti dell'AIMA).

In conformità a quanto previsto dal precedente articolo, l'AIMA:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo;

b) svolge operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agricolo alimentari per la formazione delle scorte necessarie, nonché quelle relative all'immissione sul mercato interno dei prodotti acquistati al fine di assicurare un regolare andamento;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo alimentari disposte dallo Stato italiano o dalla CEE in relazione agli impegni assunti in accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con altri paesi;

d) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, premi, sovvenzioni, sussidi, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, in collaborazione con le Regioni a norma dello articolo 14 della presente legge;

e) cura le indagini previsionali necessarie per il miglior svolgimento dei compiti precedenti;

f) svolge le altre operazioni relative alla attuazione degli interventi statali sul mercato agricolo alimentare, secondo quanto disposto dal successivo articolo 15;

g) svolge attività per la regolazione del mercato interno dei mangimi destinati all'alimentazione animale mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successive immissioni, regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPAA;

h) effettua interventi rivolti ad assicurare il regolare approvvigionamento a prezzi regolati dei mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura;

i) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi vigenti.

ART. 4.

(Statuto).

L'ordinamento ed il funzionamento interno dell'AIMA sono disciplinati dallo Statuto e regolamento che sarà approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti previo parere della Commissione affari costituzionali e dell'agricoltura della Camera e del Senato, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 10.

Lo statuto disciplinerà le funzioni del direttore generale, in armonia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quello degli altri dirigenti.

Il direttore generale dell'AIMA, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sovrintende all'organizzazione dei servizi e ne è il responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; provvede per l'esecuzione delle relative deliberazioni.

ART. 5.

(Attribuzioni del CIPAA concernenti l'AIMA).

Il CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) approva i programmi annuali e pluriennali di attività, il bilancio preventivo di funzionamento e le sue eventuali

variazioni, nonché il bilancio consuntivo dell'Azienda;

b) delibera, anche ai fini delle provviste finanziarie, i provvedimenti amministrativi occorrenti per l'applicazione dei regolamenti della CEE;

c) accerta ed autorizza, nei casi di grave e comprovata perturbazione del mercato, gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 e stabilisce le relative condizioni e modalità;

d) approva la relazione annuale sull'attività dell'AIMA da presentare con il bilancio preventivo e consuntivo dell'AIMA al Parlamento e nei termini previsti dal bilancio dello Stato da comunicare a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni che esprimeranno le loro osservazioni;

e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

ART. 6.

(Organi dell'AIMA).

Gli organi dell'AIMA sono:

- a) il Presidente e il Vice Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione.

ART. 7.

(Competenze del Presidente).

Presidente dell'AIMA è il Ministro dell'agricoltura e foreste.

Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione e ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'azienda.

In particolare, il Presidente:

a) presiede la delegazione italiana presso la CEE per le questioni concernenti la predisposizione e l'applicazione dei regolamenti e di altre disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato agricolo;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) adotta i provvedimenti immediati richiesti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio d'amministrazione;

c) designa i rappresentanti dell'AIMA nei comitati consuntivi regionali di cui al successivo articolo 12;

d) cura i rapporti con le altre amministrazioni, organismi, enti ed organizzazioni interessati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, sottosegretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste, designato dal Presidente medesimo.

ART. 8.

(Consiglio di Amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione della AIMA è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice Presidente, nonché da otto membri scelti secondo criteri di competenza tecnica ed amministrativa fra esperti anche estranei alle pubbliche amministrazioni, che non abbiano interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati all'azienda a norma del successivo articolo 16, di cui quattro designati dalla commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed uno designato dal Ministero del commercio con l'estero.

I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilita, ove spetti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Presidente, a maggio-

ranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, esperti particolarmente qualificati nei settori operativi dell'azienda.

Lo scioglimento anticipato del consiglio di amministrazione o la revoca dei singoli componenti sono disposti con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La revoca dei componenti designati dalla commissione interregionale viene disposta su conforme proposta della commissione medesima.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo il direttore generale dell'azienda. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA.

ART. 9.

(Competenze del consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'azienda per gli interventi sul mercato agricolo alimentare in esecuzione delle delibere del CIPAA e delle direttive del Ministro della agricoltura e delle foreste. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento interno;

b) delibera sull'attuazione dei programmi annuali e pluriennali, nonché sul bilancio preventivo di funzionamento e quello consuntivo;

c) delibera sui programmi, previsionali delle esigenze di cassa della gestione finanziaria di cui al successivo articolo 22;

d) delibera sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di interven-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to in attuazione dei regolamenti CEE, sulle condizioni generali di contratto, nonché sugli schemi di convenzione di cui all'articolo 15;

e) delibera sulle risultanze attive e passive delle gestioni commerciali per il relativo assetto a carico rispettivamente dello Stato italiano e della CEE;

f) delibera sull'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e sulle relative condizioni contrattuali, nonché sulla resa dei conti degli assuntori medesimi;

g) delibera sui provvedimenti di urgenza salvo la ratifica del CIPAA;

h) delibera sulla relazione annuale concernente l'attività dell'azienda.

ART. 10.

(Comitato consultivo nazionale).

Al fine di assicurare la partecipazione alla attività dell'AIMA delle forze sociali interessate e delle loro organizzazioni è istituito un Comitato consultivo nazionale così composto:

a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali cooperative maggiormente rappresentative;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

f) da tre rappresentanti dei commercianti al dettaglio;

g) da tre rappresentanti del personale dipendente dell'AIMA, eletti dal personale stesso.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal CIPAA, su designazione, in numero non superiore a tre

per quelli di cui alla lettera *a*) e di uno per quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Il comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il Presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

ART. 11.

Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

b) sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Azienda;

c) sulla relazione annuale di attività dell'AIMA;

d) sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento sulle condizioni generali di contratto per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda e sulle domande di iscrizione nell'albo degli assuntori;

e) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal CIPAA e dal Consiglio d'amministrazione dell'AIMA;

f) il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione della domanda di cui al successivo articolo 16.

Il Comitato consultivo può sottoporre al CIPAA e all'AIMA proposte relative all'attività dell'Azienda. Esso ha diritto di ottenere informazioni, dati e documenti relativi all'attività dell'AIMA.

ART. 12.

(Comitati consultivi regionali).

Ciascuna Regione può costituire un comitato consultivo regionale sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 per formulare

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

proposte per il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.

Partecipano al comitato tre rappresentanti dell'AIMA designati ai sensi dell'articolo 7, lettera c).

ART. 13.

(Personale).

L'AIMA è dotata di un proprio ruolo organico.

Il Governo è delegato a definire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il ruolo organico e lo stato giuridico del personale su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'AIMA, tenendo conto della normativa vigente per le aziende di Stato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE OPERAZIONI E GLI INTERVENTI
DI COMPETENZA DELL'AIMA

ART. 14.

(Erogazione delle provvidenze finanziarie).

Per l'erogazione delle provvidenze finanziarie di cui alla lettera d) dell'articolo 3, l'AIMA stipula con le Regioni apposite convenzioni, di durata pluriennale, sulla base di una convenzione tipo approvata dal CIPAA. Tali convenzioni devono prevedere gli adempimenti devoluti all'amministrazione regionale, i criteri da osservarsi nello svolgimento degli stessi, i rapporti finanziari conseguiti.

ART. 15.

(Operazioni relative agli altri interventi nel mercato agricolo-alimentare).

Per gli interventi di cui al precedente articolo 3 l'AIMA si avvale di cooperative e loro consorzi, di associazioni dei produttori agricoli e dei consorzi agrari che ri-

sultino iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 16 mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio d'amministrazione dell'AIMA, e approvate dal CIPAA, secondo quanto previsto dalla presente legge, dando la precedenza alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni dei produttori.

Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita senza esito o ricorrano condizioni di necessità e urgenza, previa delibera motivata dal Consiglio di amministrazione a trattativa privata.

Ai fini degli interventi di cui alle lettere *b)* e *h)* del precedente articolo 3, l'AIMA provvede all'acquisto dei prodotti sul mercato interno e internazionale e alla loro immissione sul mercato a prezzi maggiorati dei soli costi di gestione, preferibilmente tramite cooperative e loro consorzi, associazioni dei produttori agricoli, consorzi tra dettaglianti e altri organismi pubblici operanti nel settore della distribuzione, nonché mediante accordi con le Regioni e gli enti locali.

Gli acquisti dei prodotti agricoli sul mercato interno di cui alla lettera *b)* del citato articolo 3 vengono effettuati dalla AIMA mediante accordi con le associazioni dei produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni professionali e cooperative dei produttori medesimi. Ove non esistano le associazioni, gli accordi vengono fatti con le predette organizzazioni professionali e cooperative.

Ai fini della valorizzazione e dello sviluppo degli scambi con l'estero di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 3 l'AIMA stabilisce opportuni accordi con l'Istituto del commercio con l'estero, il quale provvederà ad istituire nel suo seno una sezione speciale per il settore agricolo.

ART. 16.

(Albo degli assuntori).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione AIMA, sentito il Comitato con-

sultivo nazionale, stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'albo degli assuntori di cui al precedente articolo, secondo le specifiche categorie merceologiche.

Possono essere iscritti nell'albo degli assuntori le cooperative, i consorzi agrari e i rispettivi organismi consortili, nonché le associazioni dei produttori agricoli e relative unioni.

I soggetti interessati di cui al comma precedente che intendono stipulare convenzioni con l'AIMA, possono presentare domanda per l'iscrizione nell'albo, specificando le zone e i prodotti interessati e le attrezzature di cui dispongono. L'iscrizione è disposta dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA entro 60 giorni dalla avvenuta presentazione della domanda, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo nazionale. In caso di reiezione motivata della domanda da parte del Consiglio di amministrazione dell'AIMA, decide, su ricorso degli interessati, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di reiezione, il Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede il ricorrente.

ART. 17.

(Ispezioni e controlli).

Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo o che abbiano presentato domanda di iscrizione.

Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA può disporre, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione.

ART. 18.

(Norme finanziarie per gli assuntori).

Gli assuntori possono aver accesso, nei limiti stabiliti dalle convenzioni, al cre-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dito agevolato e possono inoltre procurarsi i mezzi finanziari necessari mediante operazioni di credito, garantite da privilegio sul prodotto acquistato.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore deve accollarsi le obbligazioni che questi aveva con l'AIMA.

A favore degli interessati, l'AIMA concede alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni dei produttori, anticipazioni in misura non superiore al 70 per cento del valore del prodotto mensilmente ritirato e presta fidejussione nella misura necessaria per la copertura del costo delle operazioni.

ART. 19.

(Indagini previsionali).

I risultati delle indagini, studi e ricerche effettuate dall'AIMA a norma della lettera e) del precedente articolo 3 sono messi a disposizione delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle organizzazioni nazionali dei produttori agricoli, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

ART. 20.

Le aziende di Stato e a partecipazione statale, che operano nei settori della trasformazione industriale e della conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari e della produzione dei mezzi tecnici e produttivi necessari alla agricoltura, sono tenute, a richiesta dell'AIMA, a stabilire con questa accordi e contratti per l'acquisto e la vendita dei prodotti medesimi. In caso di mancato accordo tra le parti, decide il CIPAA, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

ART. 21.

(Mezzi finanziari).

I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:

a) dalle somministrazioni dello Stato di cui al successivo articolo 23;

b) dalle somministrazioni della CEE per il finanziamento degli interventi svolti dall'AIMA, le cui spese siano a carico della Comunità;

c) dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato per le spese generali di funzionamento degli organi ed uffici della Azienda, di cui al successivo articolo 24;

d) dalle eventuali entrate realizzate nell'espletamento delle attività istituzionalmente attribuite all'Azienda.

ART. 22.

(Gestione finanziaria).

Le attività svolte dall'AIMA in espletamento dei compiti di cui all'articolo 3 lettere a), b), c) ed h) della presente legge rientrano nell'ambito di apposita gestione finanziaria dell'Azienda.

Tale gestione, basata sul principio del bilancio di cassa, è distinta in quattro sezioni, rispettivamente per gli interventi di cui alle lettere citate nel precedente comma. I relativi risultati sono di spettanza dello Stato o delle Comunità europee, in relazione alla rispettiva competenza.

Le esigenze di cassa della « gestione finanziaria » sono previste sulla base di programmi semestrali deliberati dal Consiglio d'Amministrazione dell'AIMA, rispettivamente entro il 30 novembre e il 31 maggio di ogni anno.

I programmi previsionali semestrali di cassa si riferiscono, rispettivamente, ai semestri 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre e possono essere aggiornati in relazione a sopravvenute esigenze.

Le operazioni relative al funzionamento degli uffici dell'AIMA nonché quelle relative ai compiti di cui alla lettera e) del precedente articolo 3 rientrano nell'ambito della gestione di funzionamento dell'AIMA le cui spese sono a totale carico dello Stato.

ART. 23.

(Anticipazioni statali).

Per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'AIMA il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro inoltrerà alla Banca d'Italia le richieste di anticipazioni di cui al comma precedente entro il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno. Il Ministero del tesoro verserà le somme relativa all'AIMA entro i trenta giorni successivi.

In relazione a tali anticipazioni, il Ministro del tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito per il corrispondente importo.

La determinazione del relativo tasso di interesse, nonché la durata massima ed i termini di rimborso di detti certificati speciali di credito, sono attribuiti al Ministro del tesoro, che provvederà all'occorrenza con propri decreti.

Il versamento della gestione finanziaria dell'AIMA dell'importo delle citate anticipazioni verrà effettuato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I versamenti a favore del bilancio dello Stato ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'AIMA a carico della gestione finanziaria, sono destinati, nei limiti delle citate anticipazioni, al rim-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

borso dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia, oppure saranno trasferiti, qualora non occorranno, alla stessa gestione finanziaria.

Per le operazioni inerenti alla gestione finanziaria gli importi relativi agli oneri non rimborsabili dal FEOGA sono a carico dello Stato e per essi saranno stanziati, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le somme destinate al rimborso di corrispondente quota di certificati speciali di credito rilasciati in attuazione del precedente terzo comma.

ART. 24.

(Spese generali di finanziamento).

All'AIMA è assegnata, per le spese generali, di funzionamento, una somma che sarà annualmente determinata con legge di approvazione del bilancio dello Stato ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sulla base del bilancio preventivo dell'Azienda, approvato dal CIPAA.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il bilancio preventivo dell'AIMA deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno precedente.

Per l'anno finanziario 1980 l'assegnazione è determinata nell'importo di lire 15 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, le variazioni di bilancio connesse all'applicazione della presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 25.

(Trasferimento di compiti e rapporti).

Tutte le attività e passività della disciolta azienda di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303, sono trasferite all'Azienda

per gli interventi nel mercato agricolo e alimentare (AIMA), istituita con la presente legge, che subentra in tutti i rapporti patrimoniali della stessa.

I compiti svolti dall'Ente nazionale risi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, e successive modifiche e integrazioni, relativi alla attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore del riso, sono trasferiti all'AIMA.

Agli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con gli opportuni provvedimenti, previa intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con lo statuto dell'AIMA si provvederà, altresì, ad adeguare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della Sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla Sezione.

ART. 26.

Sino all'istituzione del ruolo organico del personale di cui all'articolo 13, l'AIMA per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3 e per i compiti di cui all'articolo 25, secondo comma, si avvale del personale attualmente in servizio presso l'AIMA e l'Ente Risi.

ART. 27.

In relazione ai compiti attribuiti dalla presente legge all'AIMA, a partire dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge medesima, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cessa di avvalersi dell'IRVAM per le indagini e le ricerche previste dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, e da ogni convenzione stipulata a norma delle leggi vigenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a definire con propri decreti i rapporti giuridici pendenti alla medesima data. Per assicurare, fino a tale data, la continuità dei servizi svolti dall'IRVAM il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere nella misura ritenuta necessaria in relazione a specifici programmi di attività, contributi al suddetto ente, i quali graveranno sullo stanziamento di cui al capitolo 1533 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1980.

ART. 28.

Il personale dell'IRVAM, dell'Ente risi, della Sezione speciale tabacchi, del MAF e quello dei vari Enti, comandato presso l'AIMA, in servizio alla data 31 dicembre 1978 è inquadrato su domanda nel ruolo del personale dell'AIMA di cui all'articolo 13 della presente legge.

Al suddetto personale si applica il trattamento previsto per i dipendenti civili dello Stato, nel rispetto delle posizioni giudiziarie ed economiche acquisite.

Per l'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole carriere, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, il ministro dell'agricoltura e foreste, provvede con apposito decreto a determinare una tabella di raffronto fra le qualifiche rivestite nell'amministrazione di provenienza e le carriere dell'ordinamento statale.

Al personale inquadrato a norma del presente articolo, viene attribuito lo stipendio iniziale della carriera in cui viene inserito maggiorato di aumenti periodici e classi di stipendio fino ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio al nuovo ordinamento, che sarà calcolato comprendendovi la indennità di contingenza ed escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di missione, di residenza all'estero, ed ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà.

ART. 29.

Presso l'Azienda è costituito un apposito Ufficio di ragioneria alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie della Ragioneria centrale.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità negli atti dell'Azienda. Sugli atti aventi ad oggetto lo affidamento dei servizi di cui all'articolo 16 della presente legge nonché su quelli relativi alla erogazione di aiuti e integrazioni effettuati dalle Regioni e su tutti quelli previsti dalla normativa attuale, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.